

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3152 del 21/06/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA ALA SPA DI QUATTRO CASTELLA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3277 del 20/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.16543/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"A.L.A. Spa"** – **Quattro Castella**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"A.L.A. Spa"** avente sede legale in Comune di **Quattro Castella – Via Lenin n.29/a** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **fabbricazione di tubi condotti, profilati, cavi e relativi accessori in acciaio** ubicato in Comune di **Quattro Castella – Via Lenin n.29/a** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti con prot.n.PGRE/6689 del 28/05/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista il parere favorevole dell'ARPA Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.PGRE/7009 acquisito in data 01/06/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Quattro Castella con atto n.prot.6095 acquisito in data 29/05/2018 al prot.PGRE/6809.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"A.L.A. Spa"** ubicato nel Comune di **Quattro Castella – Via Lenin n.29/a**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con atto prot.n.DET-AMB/2017/793 del 17/02/2017;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"A.L.A. Spa"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **fabbricazione di tubi condotti, profilati, cavi e relativi accessori in acciaio** negli impianti ubicati in Comune di **Quattro Castella – Via Lenin n.29/a** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.9 – ASPIRAZIONE SU PEDANA TRASFERIMENTO PEZZI
EMISSIONE N.24 – CABINA BATTIGANCIO E CENTRALE POLVERE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **11 Settembre 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **18 Settembre 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E2	ASP. VAPORI VASCHE SGRASSAGGIO	8000	Oltre il colmo del tetto	12	Sostanze alcaline (Na ₂ O) Fosfati (PO ₄)	< 5 < 5	
E3	ASP. VAPORI VASCHE SGRASSAGGIO E VASCALAVAGGIO A CALDO	8000	Oltre il colmo del tetto	12	Sostanze alcaline (Na ₂ O) Fosfati (PO ₄)	< 5 < 5	
E4	RICAMBIO ARIA REPARTO SGRASSAGGIO	3500	3	12	----	----	
E6	FUMI COMBUSTIONE E VAPORI ESSICCATOIO	3000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E7	CABINA APPLICAZIONE A SPRUZZO DI SMALTO CERAMICO	8000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare	< 10	
E9	PEDANA ASPIRANTE	8000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare	< 5	
E10	FUMI COMBUSTIONE E VAPORI ESSICCATOIO	900	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E11	CABINA APPLICAZIONE A SPRUZZO DI SMALTO CERAMICO E ZONA MACINAZIONE SMALTI	12000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare	< 5	
E12	FORNO COTTURA E FUMI BRUCIATORI	5000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare Fluoro Piombo Ossidi di azoto Ossidi di zolfo COV (Come C-Tot)	< 5 < 5 < 0,5 < 350 < 35 < 50	
E14	SCARICO GRUPPO ELETTROGENO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E15	CAMINO FUMI CENTRALE TERMICA	3000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E18	ESSICCATOIO	1000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E19	SALDATURA LASER	3000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale Particellare	< 10	
E20	RAFFREDDAMENTO LASER	12800	Oltre il colmo del tetto	12	----	-----	
E21	SALDATURA, TAGLIO AL PLASMA	5000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare	< 10	
E22	CABINA DI SMALTATURA A POLVERE	12000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare	< 5	
E23	SERBATOIO GASOLIO DA 1,5 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E24	CABINA BATTIGANCIO E CENTRALE POLVERE	10000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare	< 5	

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per **il materiale particellare e ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, delle sostanze alcaline, dei fosfati, dei fluoruri gassosi, dei metalli, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- semestrale per le emissioni n.2 – 3 – 7 – 11 – 12 (limitatamente ai parametri materiale particellare, fluoro, piombo e COV);
- annuale per le emissioni n.9 - 19 – 21 – 22 - 24;
- annuale e limitatamente agli ossidi di azoto e ossidi di zolfo per l'emissione n.12
- annuale e limitatamente agli ossidi di azoto per le emissioni n.6 – 10 - 15 – 18;

3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/6689 del 28/05/2018.

5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06

– Lo scarico oggetto della presente autorizzazione è costituito da acque di smalteria classificate come acque reflue industriali.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 12.000 m³.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1000
BOD5	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da IRETI Spa.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
7. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
11. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs 152/06, I tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
12. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge il rispetto dei limiti di emissione ed immissione in corrispondenza dei confini aziendali a seguito della modifica in progetto. L'attività della ditta risulta pertanto compatibile con i limiti di zona diurni.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.